Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 27 gennaio 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 11 *aprile* 1953
registrato alla Corte dei conti il 31 *agosto* 1953
registro n. 82 *Presidenza, foglio n.* 10

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

LETTIERI Giacomo fu Francesco e di Pernite Genoveffa, da Napoli, classe 1928, partigiano combattente (*alla memoria*). — Operaio quindicenne, il giorno 9 settembre del 1943 era intento al proprio lavoro in una piazza di Napoli quando vedeva militari tedeschi uccidere barbaramente a fucilate un soldato italiano. Con generoso sdegno, afferrato il moschetto lasciato appoggiato al muro da altri soldati italiani, inerti spettatori, uccideva due tedeschi riuscendo, poi, a sottrarsi alle ricerche. Dopo alcuni giorni cadeva, per delazione in mani nemiche, sopportava con fermo animo maltrattamenti e sevizie e sacrificava da prode, la giovane vita per gli ideali di Libertà e di Patria. — Napoli (Marco Felice), 25 settembre 1943.

MURDACA Giorgio di Gaetano e di Sandria Genovetta, da Cremona, classe 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Diciottenne combattente nella lotta di liberazione, posto in vedetta in posizione avanzata, apriva arditamente il fuoco al sopraggiungere di sorpresa di un reparto tedesco. Asserragliatosi da solo in una baita continuava a sparare benchè ferito, rifiutando di arrendersi e ritardando l'avanzata del nemico. Incendiata la baita e costretto ad uscire, veniva selvaggiamente seviziato e barbaramente trucidato cadendo da prode sul campo, nell'adempimento del dovere. — Carpugnino (Novara), 11 dicembre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

ANDREI Ercole di Enrico e di Dal Cerro Ada, da Carrara, classe 1921, allievo dell'Accademia aeronautica, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, partecipava alla lotta di liberazione, costantemente segnalandosi per capacità e per coraggioso comportamento. Particolarmente si distingueva durante l'attacco ad un magazzino tedesco, fortemente presidiato, con l'attirare su di sè la violenta reazione di fuoco del presidio, consentendo, così, lo sganciamento dei suoi uomini più strettamente impegnati. Dopo duri rastrellamenti, con tenacia e con fede, contribuiva validamente alla ricostituzione delle formazioni partigiane nella zona. — Zone di Apuania e di La Spezia, novembre 1943-25 aprile 1945.

COSTAMAGNA Luigi fu Bernardo e di Garelli Maria, da Cuneo, classe 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente della lotta di liberazione, già distintosi per coraggioso comportamento, sorpreso isolato da una pattuglia in rastrellamento, si asserragliava in una baita rifiutando di arrendersi e solo si dava prigioniero quando il nemico minacciava di fucilare per rappresaglia il proprietario della baita stessa. Duramente interrogato e percosso nulla rivelava e, rivendicando la sua fede di partigiano, rifiutava la salvezza che gli veniva offerta a prezzo del passaggio al nemico. Sacrificava così generosamente la giovane vita per gli ideali della Libertà e di Patria. — Pradleves (Val Grana-Cuneo), 16 febbraio 1945.

CURATOLO Emanuele di Michele e di Bufardeci Teresa, da Scaletta Zanclea (Messina), classe 1914, tenente di fanteria di complemento, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, trovatosi isolato in contingenze particolarmente difficili, si comportava con decisione e con coraggio e prontamente intraprendeva, con gli uomini da lui raccolti, la lotta di liberazione insieme alle formazioni italiane in terra di Grecia. Più volte volontario per la esecuzione di ardite azioni, sempre si distingueva in combattimento e nel servizio da lui svolto presso il Comando supremo delle Forze armate italiane in Grecia forniva attività vivamente e particolarmente apprezzata. — Grecia, settembre 1943-ottobre 1944.

FRATTINI Giovanni di Umberto e di Di Grazia Maria, da Napoli, classe 1930, partigiano combattente. — Quattordicenne, generoso combattente della lotta di liberazione dava, durante le giornate insurrezionali di Napoli, belle e ripetute prove di ardimento e di dedizione. Particolarmente si distingueva, come servente di mitragliatrice, durante uno scontro con autoblindo tedesche in località Pigna. — Napoli, 30 settembre 1943.

CROCE AL VALOR MILITARE

ANDREINI Loreno di Lapo e di Massetani Iolanda, da Firenze, classe 1923, aviere, partigiano combattente. — Combattente della lotta di liberazione, più volte segnalato per iniziativa, per capacità e per valore, si faceva vivamente apprezzare nelle formazioni partigiane fiorentine ottenendo, dapprima, il comando di una squadra, poi quello di un distaccamento. Particolarmente si distingueva in località Madonna dei Fossi ingaggiando, con ardimentosa decisione, combattimento contro forze di molto superiori, respingendo il nemico ed infliggendogli seri perdite. — Zona di Firenze, settembre 1943-settembre 1944.

ASSOGNA Enrico di Lorenzo e di Pellegrini Esperia, da Riano (Roma), classe 1913, sergente, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, partecipava alla lotta di liberazione dimostrando di possedere belle doti di iniziativa e capacità di organizzatore e di animatore. Raccoglieva attorno a sè alcuni uomini ed effettuava con successo azioni di disturbo al traffico nelle retrovie tedesche. Si distingueva per abnegazione e sprezzo del pericolo validamente contribuendo a disinnescare le mine poste in una polveriera dai tedeschi in ritirata. — Zona di Riano (Roma), settembre 1943 giugno 1944.

CAMILLERI Carmelo di Giuseppe e di Muglia Maria, da Ioppolo (Agrigento), classe 1924, soldato, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio partecipava con fedeltà e con ardimento alla lotta di liberazione, costantemente segnalandosi per coraggioso comportamento e particolarmente distinguendosi nel rastrellamento di Granezza ed in uno scontro in località Due Spade. — Zona di Cortina d'Ampezzo (Belluno), 27 febbraio 1945.

(6147)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. **1030**.

Concessione dell'autonomia amministrativa alla Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario di Caluso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1968, concernente la trasformazione della Scuola pratica di agricoltura di Caluso in Scuola tecnica a indirizzo agrario;

Considerato che la Scuola predetta ha cessato il suo funzionamento dall'anno scolastico 1947-1948;

Tenuto presente che, a norma dell'art. 2 dello statuto approvato con il regio decreto 31 agosto 1933 anzidetto era aggregata alla Scuola tecnica di cui trattasi una Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario presentemente funzionante in conformità della legge 22 aprile 1932, n. 490;

Considerato che in base alla convenzione del 28 marzo 1950 stipulata tra il comune di Caluso e il Ministero della pubblica istruzione, è stata assegnata a detta Scuola di avviamento un'azienda agraria, costituita dal podere « Convento » completo di scorte vive e morte;

Riconosciuto che con la cessione predetta vengono a realizzarsi le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 5 della legge 22 aprile 1932, n. 490, per cui alla Scuola predetta può essere riconosciuta l'autonomia amministrativa per ciò che riguarda la gestione delle proprie rendite e azienda annessa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello ad interim per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1950 alla Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario di Caluso è concessa l'autonomia amministrativa per la gestione delle proprie rendite e della propria azienda agraria.

Art. 2.

L'azienda agraria è fornita dal comune di Caluso e comprende il podere « Convento » giusta la convenzione del 28 marzo 1950.

Art. 3.

La rendita dell'azienda agraria è destinata all'incremento dell'azienda stessa; l'eventuale eccedenza va a beneficio della Scuola.

Il Ministero della pubblica istruzione non corrisponde alcun contributo alla Scuola per la gestione dell'azienda ad essa annessa.

Art. 4.

La gestione delle rendite della Scuola e dell'azienda ad essa annessa è affidata ad un Consiglio di amministrazione così costituito:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Comune;

il direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario;

un rappresentante per ogni ente che s'impegni a versare alla Scuola, per conto dell'azienda, una somma annua non inferiore a L. 100.000 o una assegnazione, una volta tanto, non inferiore a L. 300.000.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione.

Art 5.

La scelta dell'Istituto di credito, cui s'intende affidare il servizio di cassa, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente: i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento. Il Consiglio di amministrazione delibera, anno per anno, la persona che, unitamente al direttore, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 6.

Per quanto non qui disposto si applicano le norme generali vigenti in materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 48. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. **1031**.

Inclusione dell'abitato di Tossicia (Teramo) fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2006, col quale l'abitato di Tossicia, in provincia di Teramo, fu incluso nell'elenco degli abitati da consolidare;

Considerato che, per la parte nord-ovest del detto abitato, in seguito a nuovi accertamenti, è risultata l'impossibilità di eseguire utili opere di consolidamento, riconoscendosi, invece, opportuno di trasferire la detta zona dell'abitato in nuova sede;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1527, emesso nell'adunanza del 28 luglio 1953;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Tossicia, in provincia di Teramo, limitatamente alla zona nord-ovest, indicata in rosso nell'annessa planimetria 24 aprile 1953, vistata dal Ministro proponente, restando an-

nullato il succitato decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2006, per quanto riguarda il consolidamento della zona medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1953

EINAUDI

MERLIN

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 55. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1954, n. 1 (*Raccolta 1954*).

Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Palermo il 25 novembre 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro, in aggiunta a quelli indicati nella lettera *c*) della tabella *D* annessa al predetto testo unico per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo è soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del relativo titolare. In tale caso, l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio, che possa spettare al titolare del posto medesimo, sarà a carico degli Enti sovventori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1954

EINAUDI

TOSATO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 56. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale Villaminozzo-Civago-Passo delle Forbici, in provincia di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 5 marzo 1951, n. 222, con la quale la Deputazione provinciale di Reggio Emilia ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada Villaminozzo-Civago-Passo delle Forbici;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1287, espresso nell'adunanza del 25 giugno 1953;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

La strada comunale Villaminozzo-Civago-Passo delle Forbici, in provincia di Reggio Emilia, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1953

EINAUDI

MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1953
Registro n. 42 Lavori pubblici, foglio n. 9

(336)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Castelrosso di Chivasso fino al confine della Provincia verso Saluggia, in provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 5 aprile 1946, n. 12, con la quale la Deputazione provinciale di Torino ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Castelrosso di Chivasso fino al confine della Provincia verso Saluggia;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1258, espresso nell'adunanza del 25 giugno 1953;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

La strada comunale da Castelrosso di Chivasso fino al confine della Provincia verso Saluggia, in provincia di Torino, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1953

EINAUDI

MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1953
Registro n. 42 Lavori pubblici, foglio n. 14

(338)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1953.

Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati nella zona franca di Gorizia per l'esercizio 1953-54.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'« Amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di determinati diritti » per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, nei limiti dell'onere derivante dall'amministrazione dei generi agevolati ed in rapporto all'ammontare delle spese di funzionamento del servizio di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati che risulta affidato alla Camera di commercio, industria e agricoltura di quel capoluogo;

Vista la lettera della citata Camera di commercio, n. 4081/VI del 27 maggio 1953, con la quale è stata trasmessa copia della deliberazione n. 241/17 della Giunta camerale, concernente:

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia » per l'esercizio 1953-54;

2) la proposta, agli effetti del citato art. 3, delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante lo stesso esercizio 1953-54:

lire 2 per kilogrammo per il caffe;
lire 1 per kilogrammo per lo zucchero;
lire 1 per litro per la birra;
lire 2,50 per anidro per gli spiriti;
lire 1,50 per litro per la benzina;
lire 0,25 per litro per il gasolio carburante;

Vista la lettera n. 201900 dell'11 giugno 1953, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio ha espresso parere favorevole perchè i diritti fissi vengano stabiliti — per l'esercizio corrente — nella misura suindicata;

Visto l'allegato alla citata delibera da cui risulta una previsione per le spese di funzionamento del servizio della zona franca di Gorizia di L. 11.296.152;

Accertato che i diritti per l'esercizio 1953-54 sono stati fissati in misura inferiore (circa il 50 %) a quelli stabiliti per l'esercizio precedente, che hanno assicurato all'Erario l'introito complessivo di L. 22.387.162 e che può, quindi, presumersi un gettito inferiore a L. 10.000.000 e cioè alla misura massima del contributo che lo Stato dovrà corrispondere alla Camera di commercio, per le spese di funzionamento del servizio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere — a norma del ripetuto art. 3 — all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

Per l'esercizio 1953-54 la Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 2 per kilogrammo per il caffè;
lire 1 per kilogrammo per lo zucchero;
lire 1 per litro per la birra;
lire 2,50 per anidro per gli spiriti;
lire 1,50 per litro per la benzina;
lire 0,25 per litro per il gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1953

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e commercio
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1953
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 199. — GRIMALDI

(332)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il bosco Centofinestre e il parco della Villa ex Carradori, sita nell'ambito del comune di Filottrano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 giugno 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona comprendente il bosco Centofinestre e il parco della Villa ex Carradori, sita nell'ambito del comune di Filottrano;

Considerato che l'elenco degli immobili compresi nella zona predetta è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Filottrano, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta, oltre a formare un caratteristico quadro naturale, costituisce un complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Filottrano, comprendente gli immobili segnati in catasto al foglio IV, nn. 42, 40, 43, 39, 21, 38, 37, 41, 53, 50, 51, 52, 49, 36, 68, 67, 138, 66, 126, 139 (parte) e 79 (parte) e foglio V, sez. *G*, nn. 21, 31 e 37, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Filottrano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 dicembre 1953

p. *Il Ministro*: RESTA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona

(*Estratto dal verbale n. 12 del 30 giugno 1953*)

Oggi 30 giugno 1953 si è riunita in Ancona alle ore 11 presso gli uffici della Soprintendenza ai monumenti, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali, regolarmente convocata a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. — FILOTTRANO Bosco e Villa già Carradori.

(*Omissis*).

Il vice presidente, riconosciuta legale la seduta, dà lettura dell'ordine del giorno e passa a trattare l'argomento:

Filottrano Bosco e Villa già Carradori.

Il Soprintendente ai monumenti richiamando quanto già deliberato dalla Commissione nella sua riunione del 29 gennaio 1952 sull'oggetto: Filottrano Bosco Centofinestre, dopo aver fatto osservare che sotto l'aspetto procedurale l'argomento venne allora inquadrato nel dispositivo del n. 2 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, mentre sarebbe stato da applicare il n. 3 dello stesso articolo, constatato che sostanzialmente permane la ragione di bellezza naturale che allora richiamò l'attenzione della Commissione, propone alla stessa di confermare la decisione già adottata, riferendolo al n. 3 del citato articolo.

Viene data lettura del verbale del 29 gennaio 1952.

La Commissione, preso atto di quanto esposto dal Soprintendente, riconosciuto che l'insieme costituito dal parco della Villa Carradori, oggi proprietà Rangoni-Macchiavelli, e dal contiguo bosco che si estende per circa 10 ettari, ha particolare interesse ai fini della tutela panoramica, considerato che il bosco e parco della villa, che insieme comprendono esemplari pregevoli della flora nostrana (querce, lecci, pini, ecc.) costituisce un complesso di cose immobili che assume in quella località un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ed un quadro naturale, alla unanimità, compreso il sindaco dell'Amministrazione comunale interessata, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Filottrano, ai sensi e per gli effetti dei numeri 3 e 4, art. 1, legge 29 giugno 1939, n. 1497, il bosco ed il parco di proprietà Rangoni-Macchiavelli, siti in comune di Filottrano, così distinti a catasto: foglio V, sez. *G*, nn. 21, 31 e 37, confinante con strada comunale per San Biagio, restante proprietà Rangoni e strada di Vallevecchia, foglio IV, numeri 42, 40, 43, 39, 21, 38, 37, 41, 53, 50, 51, 52, 49, 36, 68, 67, 138, 66, 126, 139 (parte), 79 (parte), confinante con strada comunale San Biagio, proprietà Rangoni, strada Camparoli e linea costituita dal prolungamento sulle particelle 79 e 139 del confine verso valle, della particella 66, il tutto secondo l'allegata planimetria.

(*Omissis*).

(311)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona lungo il percorso della strada panoramica del colle San Bartolo, sita nell'ambito del comune di Pesaro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 28 giugno 1950 e del 21 giugno 1952, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona lungo il percorso della strada panoramica del colle San Bartolo, ivi compresi il mappale n. 113/1, foglio 16, il mappale n. 1, foglio 17 e mappale n. 1, foglio n. 19, facenti parte del Demanio dello Stato ramo Marina mercantile, sita nell'ambito del comune di Pesaro;

Considerato che l'elenco degli immobili compresi nella zona suddetta è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Pesaro senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la strada predetta, per la sua particolare ubicazione costituisce un insieme di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un panorama di profondo raggio e caratteristico, sia per i particolari aspetti della rupe sul versante a mare, sia per l'interessante susseguirsi di paesi sullo sfondo degli Appennini, verso l'interno;

Decreta:

La zona lungo il percorso della strada panoramica del colle San Bartolo, sita nel territorio del comune di Pesaro, così delimitata: linea passante per il punto

di confine tra le particelle 91 e 149 del foglio 18 (sulla statale Adriatica) ed il punto di congiunzione delle linee di confine delle particelle *A*, 67, 81 del foglio 19 e suo prolungamento fino al mare; linea costiera; confini tra le particelle del foglio IV, n. 10 e 191, 200 e 113, 201 e 113, 201 e 17; strada panoramica; strada comunale del Monte degli Schiavi; strada comunale di San Martino; strada vicinale dei Canneti; strada comunale dei Canneti; confini fra le particelle 145 e 65, 147 e 65, 147 e 66, 146 e 66, del foglio IV e n. 146 del foglio IV e 155 del foglio IX, 155 e 28, 25 e 28 del foglio IX; strada traversa di Cattabrighe, congiungente detta strada con la strada dell'Altarello; foglio XVI: i confini fra le particelle 128, 129, 129 e 127, 127 e 133, 133 e 131, 133 e 132; congiungente fra i confini delle particelle 132, 133, 134 ed il confine delle particelle 138, 139 e 140; confini fra le particelle 139 e 140, 140 e 141, 83 e 141, 83 e 87, 87 e 86, 87 e 85 e suo prolungamento fino al rio dell'Altarello; rio dell'Altarello; strada comunale di Bocca del Lupo fino ai confini fra le particelle 91 del foglio 15 e 114 del foglio 16; foglio 16: confini fra le particelle 114 e 115, 53 e 115, 115 e 54; confini verso la Villa Imperiale delle particelle 57, 122, 69 e 101; strada vicinale di San Bartolo; strada comunale di Sottoimperiale; strada comunale di San Bartolo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Pesaro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 gennaio 1954

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
RESTA

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TERRANOVA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro

Estratto del verbale del 28 giugno 1950

Oggi ventotto giugno millenovecentocinquanta, previa convocazione con avviso diramato dalla Soprintendenza ai monumenti di Ancona con nota n. 1574 del 24 corr. si è riunita in Pesaro la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali costituita con decreto della Pubblica istruzione, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regolamento, sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. PESARO zona panoramica di Monte San Bartolo.

(*Omissis*).

La Commissione, per un migliore esame della questione, recatasi in sopraluogo ha percorso per tutto il suo tragitto la via detta « panoramica di Monte San Bartolo » che dal sobborgo di Sorio conduce sino all'imbocco del secondo tratto della strada stessa ancora in costruzione verso Gabicce a Mare; considerato la particolare importanza della zona lungo la quale si snoda la predetta strada, zona che, accessibile al pubblico, costituisce un armonico insieme di punti di vista dai quali si può godere una bellezza panoramica con ampio raggio verso il mare e verso le colline dell'interno; considerata la necessità di proteggere l'intera località ai sensi e per gli effetti del n. 4, art. 1, legge 29 giugno 1939, n. 1497, delibera all'unanimità di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Pesaro, la zona in oggetto così delimitata:

dal muro esterno del cimitero israelitico sino all'imbocco del secondo tratto della strada panoramica, ora in costruzione;

dalla linea costiera a monte sino ad una linea parallela alla distanza di cento metri circa dal crinale verso la campagna, tutto come dalla planimetria allegata.

Per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione comunale di Pesaro è pregata di fornire alla Soprintendenza i dati catastali, intestazioni, ecc.

Letto ed approvato.

Il presidente: dott. Giorgio UGOLINI

Il segretario: rag. Dante PRADARELLI

Estratto del verbale del 21 giugno 1952

Oggi ventuno giugno millenovecentocinquantadue, previa convocazione con avviso diramato dalla Soprintendenza ai monumenti delle Marche, si è riunita nella sede dell'Amministrazione provinciale di Pesaro, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro, costituita con decreto del Ministero della pubblica istruzione, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento, sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) 2) (*omissis*).
3) Varie.

(*Omissis*).

Il Soprintendente ai monumenti, richiamando quanto deliberato dalla Commissione nella riunione del 28 giugno 1950 circa il vincolo panoramico del Monte San Bartolo di Pesaro, fa presente che nello svolgimento della pratica relativa alla individuazione catastale non è risultato sufficientemente delimitato il confine a monte della zona interessata e che pertanto è opportuno riesaminare la planimetria.

La Commissione, approvando quanto esposto dal Soprintendente, nel confermare il particolare interesse della località come deliberato nella riunione del 28 giugno 1950, rettifica i confini della zona, come segue:

linea passante per il punto di confine tra le particelle 91 e 149 del foglio 18 (sulla statale Adriatica) ed il punto di congiunzione delle linee di confine delle particelle *A*, 67, 81 del foglio 19 e suo prolungamento sino al mare;

linea costiera;

confini tra le particelle del foglio IV nn. 10 e 191, 200 e 113, 201 e 113, 201 e 17, strada panoramica, strada comunale del monte degli Schiavi, strada comunale di San Marino, strada vicinale dei Canneti, strada comunale dei Canneti, confini fra le particelle 145 e 65, 147 e 65, 147 e 66, 146 e 66 del foglio IV, n. 146 del foglio IV e 155 del foglio IX, 155 e 28, 25 e 28 del foglio IX, strada traversa di Cattabrighe, congiungente detta strada con la strada dell'Altarello; foglio XVI: i confini fra le particelle 128, 129, 129 e 127, 127 e 133, 133 e 131, 133 e 132, congiungente fra i confini delle particelle 132, 133, 134 ed il confine delle particelle 138, 139, 140; confini fra le particelle 139 e 140, 140 e 141, 83 e 141, 83 e 87, 87 e 86, 87 e 85 e suo prolungamente sino al rio dell'Altarello, rio dell'Altarello, strada comunale di Bocca del Lupo sino ai confini fra le particelle 91 del foglio 15 e 114 del foglio 16; nel foglio 16: confini fra le particelle 114 e 115, 53 e 115, 115 e 54, confini verso la villa Imperiale delle particelle 57, 122, 69 e 101, strada vicinale di San Bartolo, strada comunale di Sottoimperiale, strada comunale di San Bartolo, il tutto come meglio specificato nella planimetria allegata (zona tinteggiata in verde).

Il presidente: dott. Giorgio UGOLINI

Il segretario rag. Dante PRADARELLI

(341)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 16 gennaio 1954:

Cigna Cesare, notaio residente nel comune di San Cataldo, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Valguarnera Caropepe, stesso distretto;

Ferraresi Antonio, notaio residente nel comune di Pievepelago, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Mirandola, stesso distretto;

Enriques Agnoletti Enzo, notaio residente nel comune di Vicchio, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze;

Foglia Luigi Uriele, notaio residente nel comune di Buia, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Umbertide, distretto notarile di Perugia;

Ferretti Benedetto Secondo, notaio residente nel comune di Montecastrilli, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Monteprandone, distretto notarile di Ascoli Piceno;

Cipolla Sergio, notaio residente nel comune di Stresa, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Palmanova, distretto notarile di Udine;

Viriglio Giovanni, notaio residente nel comune di Caselle Torinese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di San Maurizio Canavese (stesso distretto).

(325)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1954 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Grosseto, della estensione di ettari 650, compresa nei comuni di Scansano e Roccalbegna, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada provinciale Grosseto-Scansano;

est: fosso Fiascone;

ovest: fosso dell'Anguillara.

Fino al 30 giugno 1954 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Grosseto, della estensione di ettari 440, compresa nel comune di Grosseto, località Braccagni, delimitata dai seguenti confini:

nord: limite di proprietà Pieri Piero;

est: proprietà Ente Maremma, indi strada provinciale Grosseto-Montemassi;

sud: strada nazionale Aurelia, indi fosso Sansucolo, indi ferrovia Grosseto-Pisa;

ovest: fosso Bruna, indi strada nazionale Aurelia, indi fosso Sparapane.

Fino al 30 giugno 1954 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Grosseto, della estensione di ettari 530, compresa nei comuni di Arcidosso e Santa Fiora, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada provinciale Arcidosso-Triana (fino al prato di Marrone, a sud del podere Nuovissimo);

est: canale innominato, dal prato di Marrone al fiume Zancona;

sud-ovest: dal fiume Zancona al cosidetto Vado di Capretto;

ovest: dal Vado di Capretto, strada comunale ad ovest della frazione Zancona fino a case Panardi, indi strada provinciale Grosseto-Arcidosso.

Fino al 30 giugno 1954 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Grosseto, della estensione di ettari 454, compresa nel comune di Roccastrada, località Torniella, delimitata dai seguenti confini:

nord: torrente Farma e strada statale n. 73;

est: strada statale n. 73 fino a quota km. 32, indi limiti di proprietà Landini fino alla strada di San Girolamo, indi strada campale e strada mulattiera fino al ruscello Botro-Birolla;

sud: proseguimento ruscello di cui sopra fino al fosso Bardellone;

ovest: fosso Bardellone fino alla strada Colle Pado, indi limiti di proprietà fino al fosso Rigardello, indi detto fosso fino al torrente Farma.

Fino al 30 giugno 1954 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Grosseto, della estensione di ettari 515, compresa nel comune di Castell'Azzara, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada provinciale Santa Fiora-Castell'Azzara;

est: strada provinciale Santa Fiora-Castell'Azzara, fino al bivio di Montevitozzo, quindi detta strada fino al ponte sul fiume Stridolone;

sud: fiume Stridolone fino alla strada campestre del Cornacchino;

ovest: strada del Cornacchino fino a quota 934, indi confine della proprietà Santa Fiora fino alla strada provinciale Santa Fiora-Castell'Azzara.

(344)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del comune di Iseo (Brescia) quale centro con forte penuria di abitazioni

Con decreto interministeriale 2 gennaio 1954, n. 15200.I.B.98, il comune di Iseo (Brescia) è stato riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge 9 agosto 1948, n. 1078.

(323)

Riconoscimento del comune di Gardone Val Trompia (Brescia) quale centro con forte penuria di abitazioni

Con decreto interministeriale 2 gennaio 1954, n. 15200.I.B.99, il comune di Gardone Val Trompia (Brescia) è stato riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge 9 agosto 1948, n. 1078.

(324)

Autorizzazione al Comitato amministrativo dell'Azienda autonoma di soggiorno di Porto San Giorgio ad applicare speciali contribuzioni ai sensi dell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

Con decreto interministeriale 2 gennaio 1954, n. 18706.5, il Comitato amministrativo dell'Azienda autonoma di soggiorno di Porto San Giorgio, in provincia di Ascoli Piceno, è stato autorizzato ad applicare le contribuzioni speciali sui biglietti di ingresso ai trattenimenti ed agli spettacoli pubblici, diversi da quelli cinematografici e teatrali, di cui all'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni.

(368)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1953, pag. 4268, si chiarisce che la data del decreto che autorizza il mutuo di L. 892.000 a pareggio del bilancio 1952 del comune di Casalattico (Frosinone) è del 21 settembre 1953 anzichè del 21 marzo 1953.

(367)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno costituente un relitto fluviale del torrente Buonvicino, in comune di Buonvicino (Cosenza).

Con decreto del 29 luglio 1953, n. 1032, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale costituente un relitto fluviale del torrente Buonvicino, in comune di Buonvicino (Cosenza), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 13, particella 141, della superficie di ettari 0.57.50 ed indicato nell'estratto catastale 10 maggio 1952, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Cosenza, che fa parte integrante del decreto stesso.

(281)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale sita lungo l'argine sinistro del fiume Monticano, in comune di Motta di Livenza (Treviso).

Con decreto del 14 luglio 1953, n. 988, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, di una zona di terreno demaniale sita lungo l'argine sinistro del fiume Monticano, in comune di Motta di Livenza (Treviso), individuata nel catasto dello stesso Comune alla Sezione *A*, foglio X, mappale 213/*a*, della superficie di ettari 0.04.83, ed indicata nell'estratto catastale 1° febbraio 1952, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(282)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 876 — Data: 29 settembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Banca d'America e d'Italia Sede di Roma — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1960) — Capitale L. 75.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 20 luglio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Borneto Giulia Caterina fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 5700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 30 gennaio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Massa — Intestazione: Balloni Abramo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 7100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 125 — Data: 18 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Nuoro — Intestazione: Lai Gavino fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 12.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 gennaio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(253)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 gennaio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,84	642,25
» Firenze	624,86	640 —
» Genova	624,82	642 —
» Milano	624,85	642,50
» Napoli	624,80	642,60
» Palermo	624,85	642,50
» Roma	624,72	642,75
» Torino	624,75	642,50
» Trieste	624,84	—
» Venezia	624,90	642,15

Media dei titoli del 26 gennaio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,75
Id. 3,50 % 1902	59 —
Id. 3 % lordo	80,70
Id. 5 % 1935	93,80
Redimibile 3,50 % 1934	78,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	68,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,40
Id. 5 % 1936	90,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,475

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 gennaio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . Lit. 624,78
1 dollaro canadese . . . . » 642,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . Lit. 1749,40

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo « A.C.L.I. », con sede in Ranzano (Palanzano)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 dicembre 1953, la Società cooperativa di consumo « A.C.L.I. », con sede in Ranzano di Palanzano, costituita con atto in data 20 giugno 1950 del dott. avv. Pietro Micheli, notaio in Parma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che occorra la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali di definire.

(264)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo profughi ebrei italiani, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 dicembre 1953, la Società cooperativa di consumo profughi ebrei italiani, con sede in Roma, costituita con atto in data 31 ottobre 1944 per notaio avv. Mario Fuà, in Roma, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(265)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società Cooperativa Autotrasporti Pratese (C.A.P.), con sede in Prato.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 gennaio 1954, i poteri conferiti al dott. ragioniere Pietro Tacconi, commissario della Società Cooperativa Autotrasporti Pratese (C.A.P.), con sede in Prato, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1954.

(263)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 14391/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n. 2625 R/Gab., con cui alla signora Pitscheider Caterina fu Antonio, nata a Fiè il 14 novembre 1910, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Pezzei;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 4 aprile 1952 dal sig. Rabensteiner Giacomo per conto del figlio minorenne della defunta Pezzei Caterina, Arturo, da lui tutelato, nonchè la domanda 3 dicembre 1953 di Pezzei Eugenio, figlio maggiorenne della predetta, in atto residenti a Fiè;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949 relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 9 marzo 1936, numero 2625/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori Pezzei Arturo ed Eugenio viene ripristinato nella forma tedesca di Pitscheider.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 5 gennaio 1954

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(270)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a quaranta posti di disegnatore aggiunto in prova del Corpo del genio civile (gruppo C, grado 12°)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1431, con la quale è stato istituito, nel ruolo del Corpo del genio civile la categoria dei disegnatori;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge, n. 1312;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto reale 1° febbraio 1939, n. 401, che detta norme per gli esami di ammissione a posti di disegnatore aggiunto del Genio civile;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità a mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi per le vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, riguardante la soppressione dell'U.N.S.E.A.;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale,

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142;

Vista la nota 62771/12106 del 2 novembre 1953, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire un concorso a quaranta posti di disegnatore aggiunto in prova del Corpo del genio civile (grado 12°, gruppo *C*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a quaranta posti di disegnatore aggiunto in prova del Corpo del genio civile (gruppo *C*, grado 12°).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, corredate dai prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare nel seguente ordine:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) Amministrazione dalla quale il candidato eventualmente dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

g) dichiarazione attestante la partecipazione o meno a precedenti concorsi indetti dall'Amministrazione dei lavori pubblici per la nomina a disegnatore aggiunto in prova del Corpo del genio civile ed, in caso affermativo, con quale esito.

Art. 3.

A corredo delle domande, entro il termine sopra fissato, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale, dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto.

I) Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico;

II) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sui sopra indicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età;

III) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data data in scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età;

IV) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, o di vedova di caduto in guerra o nella lotta di liberazione, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 44 anni;

V) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) Ai sensi dell'art. 19 della legge 22 febbraio 1951, n. 54, il limite massimo di età è elevato a 45 anni per il personale del cennato U.N.S.E.A.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle succitate disposizioni dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità;

VII) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che, alla data del presente bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo ordinario o speciale transitorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso, dal prefetto e nell'altro, dal presidente del tribunale e dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Originale o copia autentica notarile, legalizzata dalla competente autorità giudiziaria, di uno dei titoli di studio richiesti dal decreto reale 1° febbraio 1932, n. 401, e cioè: licenza di una scuola di belle arti o titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole governative o diploma di geometra secondo i nuovi ordinamenti scolastici oppure patente di perito agrimensore secondo i vecchi ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti equipollenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

4. Certificato di buona condotta morale su carta bollata da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni in cui il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui produzione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 100 o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su prescritta carta bollata con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano:

a) impiegati civili statali di ruolo dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

b) impiegati civili statali di ruolo dipendenti da altre Amministrazioni;

c) impiegati civili statali non di ruolo dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

d) militari in servizio permanente effettivo;

e) dipendenti dalle forze di polizia in servizio permanente effettivo;

possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8, ed eventualmente 9.

I concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno, inoltre, produrre copia, in carta bollata da L. 100, dello stato matricolare, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza; quelli di cui alla lettera *c*) dovranno inoltre produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal capo ufficio da cui dipendono, dal quale risultino la data d'inizio del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma, nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che si trovino alle armi o dipendano dalle forze di polizia e non siano in servizio permanente effettivo posono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 6 ed eventualmente 9, purchè presentino un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Comando del corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti che comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, ed entro lo stesso termine perentorio stabilito dall'art. 2, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a' sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 242 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito a quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci della deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, a' sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione e della lotta di liberazione e i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ed i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 nonchè gli orfani dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dal Ministero del tesoro — Direzione generale per le pensioni di guerra — a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100 dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142) del 21 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 100;

p) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal Prefetto.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 3 e quello di cui alla lettera p) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 2 o di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dall'art. 3 ed eventualmente dell'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali. Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da questo Ministero potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità a' termini del precedente art. 5, primo capoverso, elencandoli nella domanda di ammissione.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre 30 giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avere potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando, che siano riconosciuti idonei ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati devono comprovare, in tal caso, i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici, a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 7.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina a disegnatore aggiunto in prova del Genio civile senza conseguirvi la idoneità.

Art. 8.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un ingegnere capo del Genio civile e da due primi ingegneri di sezione del Genio civile.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 9°, avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere liberi entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 1960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 12°, gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un'assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio annuo iniziale del grado 12° di gruppo *C*, a termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1952.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1953

Il Ministro: MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1954
Registro n. 1, *foglio n.* 238. — DEL GOBBO

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) lingua italiana (componimento);

2) aritmetica e geometria elementare piana e solida Nozioni di geometria descrittiva Proiezioni ortogonali e prospettiva: applicazioni, elementi di architettura; disegno di edifici e di opere d'arte;

3) disegno topografico.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie di cui ai nn. 2) e 3) anche le seguenti:

4) diritti e doveri dell'impiegato;

5) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Roma, addì 9 dicembre 1953

Il Ministro: MERLIN

(382)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di preparatore straordinario di gabinetto per l'aerodinamica applicata al volo nei ruoli del personale civile dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica (gruppo B, grado 12°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1953, registro n. 2 Aeronautica, foglio n. 143, con il quale sono stati indetti concorsi per titoli ed esami a posti di preparatore straordinario di gabinetto (gruppo *B*, grado 12°) nei ruoli del personale civile dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 7 agosto 1953;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di preparatore straordinario di gabinetto per l'aerodinamica applicata al volo nei ruoli del personale civile dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica (gruppo *B*, grado 12°), indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1953, è costituita come appresso:

Presidente:

Varini Adolfo, colonnello A.A.r.n. comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica, direttore degli studi.

Membri:

Calia Domenico, colonnello G.A.r.i.;

Cremona prof. Cesare, professore straordinario dell'Accademia aeronautica.

Segretario senza voto:

Pirozzi dott. Pasquale, capo sezione.

Ai componenti e al segretario della Commissione suddetta spettano i compensi di cui agli articoli 5 e 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1953

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1954
Registro n. 1 *Difesa-Esercito, foglio n.* 246

(326)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di preparatore straordinario di gabinetto per la fisica sperimentale nei ruoli del personale civile dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica (gruppo B, grado 12°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca norme riguardanti il personale civile insegnante di gabinetto della Accademia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1953, registrato alla Corte dei conti addì 18 luglio 1953, registro n. 2 Aeronautica, foglio n. 143, con il quale sono stati indetti concorsi per titoli ed esami a posti di preparatore straordinario di gabinetto (gruppo *B*, grado 12°) nei ruoli del personale civile dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 7 agosto 1953;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a un posto di preparatore straordinario di gabinetto per la fisica sperimentale nei ruoli del personale civile dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica (gruppo *B*, grado 12°), indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1953 è costituita come appresso:

Presidente:

Varini Adolfo, colonnello A.A.r.n., comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica, direttore degli studi.

Membri:

Calia Domenico, colonnello G.A.r.i.;

Cennamo prof. Francesco, professore di 3ª classe della Accademia aeronautica.

Segretario senza voto:

Pirozzi dott. Pasquale, capo sezione.

Ai componenti e al segretario della Commissione suddetta spettano i compensi di cui agli articoli 5 e 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1953

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1954
Registro n. 1 *Difesa-Esercito, foglio n.* 245

(327)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Variante alla graduatoria del concorso nazionale per titoli a posti di ruolo speciale transitorio (classe di concorso A II)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la domanda dell'insegnante Cervi Dante partecipante ai concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano e storia negli Istituti tecnici (classe A II) con la quale chiede che sia riconosciuta la specificità dell'abilitazione regolarmente conseguita negli esami indetti con decreto Ministeriale 17 luglio 1934 e che gli sia valutato l'undicesimo anno del servizio di ruolo nella scuola media;

Ritenuto che per mero errore dalla Commissione giudicatrice del concorso A II fu omessa la valutazione dell'undicesimo anno di ruolo e non fu attribuito il contingente fisso della specificità;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano e storia negli Istituti tecnici (classe A II) registrata dalla Corte dei conti addì 14 luglio 1953, registro n. 30, foglio n. 270;

Decreta:

Art. 1.

La graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano e storia negli Istituti tecnici viene modificata nel senso che l'insegnante Cervi Dante fu Antonio occupa il posto 487 con punti 177,85 anzichè il posto 601 con punti 165,85.

Art. 2.

Di conseguenza la numerazione della graduatoria sopradetta si intenderà modificata in conformità a quanto disposto nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1953
Registro n. 47 *Pubblica istruzione, foglio n.* 381

(329)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1953, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Savonarola Costantino di Pietro, avverso la graduatoria del concorso, riservato ai reduci, a cattedre di filosofia e storia nei licei ed istituti magistrali, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

(320)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 72372 del 1° dicembre 1953, con il quale il dott. Cappelletti Sergio veniva nominato titolare della condotta medica di Carraia del comune di Calenzano;

Considerato che il precitato sanitario non ha risposto nei termini fissati nell'interpellanza a lui fatta a mezzo raccomandata la cui ricevuta trovasi allegata agli atti di ufficio, ed è pertanto da considerarsi rinunciatario alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Cipollaro Alberto, 21° classificato, ha chiesto la condotta di Carraia del comune di Calenzano;

Visto l'art. 26 del regolamento 13 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 72372 del 1° dicembre 1953, il dott. Cipollaro, Alberto, domiciliato a Firenze (Settignano), via G. D'Annunzio n. 250, è dichiarato vincitore della condotta di Carraia del comune di Calenzano.

Il sindaco di Calenzano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 8 gennaio 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 57070 del 7 dicembre 1953, con il quale il dott. Ferdinando Caramazza veniva nominato titolare della condotta medica di Barberino Val d'Elsa-Vico d'Elsa.

Considerato che il precitato sanitario non ha risposto nei termini fissati nell'interpellanza a lui fatta a mezzo raccomandata, la cui ricevuta trovasi allegata agli atti di ufficio, ed è pertanto da considerarsi rinunciatario alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Caroli Enrico fu Giuseppe, 34° classificato, ha chiesto la condotta di Barberino Val d'Elsa, frazione Vico d'Elsa;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 57070 del 7 dicembre 1953, il dott. Caroli Enrico, domiciliato a Firenze, via Iacopo Passavanti, n. 47, è dichiarato vincitore della condotta di Barberino Val d'Elsa-Vico d'Elsa.

Il sindaco di Barberino Val d'Elsa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 8 gennaio 1953

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 57070 del 26 ottobre 1953, con il quale il dott. Francois Enrico veniva nominato titolare della condotta medica di Montaione (capoluogo);

Considerato che il precitato sanitario, interpellato per la condotta di Poggio a Caiano del comune di Carmignano, ha fatto pervenire a questa Prefettura in data 31 dicembre 1953, accettazione alla condotta medica medesima, per cui viene d'ufficio dichiarato rinunciatario della condotta medesima del comune di Montaione (capoluogo);

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Iannucci Nino, 27° classificato, ha chiesto la condotta di Montaione (capoluogo);

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 57070 del 26 ottobre 1953, il dott. Iannucci Nino, domiciliato a Marradi, è dichiarato vincitore della condotta di Montaione (capoluogo).

Il sindaco di Montaione è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 9 gennaio 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 68110 del 28 dicembre 1953, con il quale il dott. Passarelli Vincenzo veniva nominato titolare della condotta medica di Pomino del comune di Rufina;

Considerato che il precitato sanitario come da lettera del 7 gennaio 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Mercatali Luigi, 38° classificato, ha chiesto la condotta di Pomino in comune di Rufina;

Visto l'articolo 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 68110 del 28 dicembre 1953, il dott. Mercatali Luigi, domiciliato a Borgo San Lorenzo, frazione Ronta, è dichiarato vincitore della condotta di Pomino in comune di Rufina.

Il sindaco di Rufina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 9 gennaio 1954

Il prefetto: BRUNO

(296)

PREFETTURA DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1952, bandito con decreto n. 38894 del 29 dicembre 1952;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, n. 340.2.90/8938 del 28 aprile 1953, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto n. 14259 del 1° settembre 1953, con il quale vengono ammessi al concorso i concorrenti in possesso dei requisiti di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, ed il relativo regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1952, formata dalla Commissione giudicatrice in seduta del 19 dicembre 1953:

1. Baruchello Bruno . . . . punti 56,766 su 100
2. Perinelli Mario . . . » 56,329 »
3. Libondi Renato . . . . . » 56,174 »

N.	Nome		Punti	
4.	Campesato Ottorino	punti	55,467	su 100
5.	Crestani Ezio	»	53,520	»
6.	Ronco Aldo	»	53,228	»
7.	Carli Arnaldo	»	52,876	»
8.	Rodighiero Andrea	»	52,648	»
9.	Rasia Bruno	»	52,429	»
10.	Fioretto Luigi	»	52,242	»
11.	Burul Ulmo	»	51,907	»
12.	Schenardi Eugenio	»	51,721	»
13.	Rossi Aurelio	»	51,422	»
14.	Galiotto Attilio	»	51,202	»
15.	Tregnaghi Bruno	»	51,054	»
16.	Suppa Francesco	»	51,044	»
17.	Spizzo Willy	»	51,014	»
18.	Andreolli Guido	»	50,958	»
19.	Ambrosio Giovanni	»	50,690	»
20.	Diena Sergio	»	50,662	»
21.	Di Giacomo Fernando	»	50,652	»
22.	Ramanzin Armido	»	50,435	»
23.	Carmignoto Antonio	»	50,200	»
24.	De Stavola Walter	»	50,152	»
25.	Ferronato Giovanni	»	49,937	»
26.	Maggi Costanzo	»	49,795	»
27.	Marcassa Sebastiano	»	49,766	»
28.	Broglio Aldelcin	»	49,579	»
29.	Sgroi Domenico	»	49,534	»
30.	Rigo Bruno	»	49,412	»
31.	Bicego Attilio	»	49,218	»
32.	Guglielmini Ezio	»	49,107	»
33.	Mantia Giancarlo	»	49,060	»
34.	Negri Guido	»	48,928	»
35.	Poggi Carlo	»	48,922	»
36.	Gottin Ugo	»	48,791	»
37.	Morisani Pietro	»	48,766	»
38.	Frigo Guerrino	»	48,755	»
39.	Pacchin Carlo	»	48,661	»
40	Vedove Giannalvise	»	48,651	
41.	Rossato Adriano	»	48,629	»
42.	Zoso Luigi	»	48,523	»
43.	Simonato Mario	»	48,474	»
44.	Biasio Lorenzo	»	48,451	»
45.	Stefani Giovanni	»	48,352	»
46.	De Poli Bruno	»	48,280	»
47.	Trovo Attilio	»	48,268	
48.	Marchesini Tullio	»	48,106	»
49.	Fantuzzi Eros	»	48,014	»
50.	Corrà Gaetano	»	48,004	»
51.	Fraccaro Antonio	»	47,571	»
52.	Negrello Antonio	»	47,333	»
53.	Grendele Valerio	»	47,108	»
54.	Zanovello Grado	»	47,060	»
55.	De Poli Mario	»	46,751	»
56.	Feole Michele	»	46,687	»
57.	Canevazzi Remo	»	46,667	
58.	Maso Giuseppe	»	46,651	»
59.	Bergamo Fulvio	»	46,501	»
60.	Centeleghe Enzo	»	46,498	»
61.	Garbin Ferruccio	»	46,371	»
62.	Rompianesi Giovanni	»	46,341	»
63.	Criscuolo Raffaele	»	46,244	»
64.	Bonollo Arsenio	»	46,060	»
65.	Sinigaglia Rino	»	46,046	»
66.	Nicolussi Giovanni	»	46,038	»
67.	Lepenne Francesco	»	46,018	»
68.	Palumbo Vito	»	45,886	»
69.	Dal Bianco Giovanni	»	45,536	»
70.	Mignoli Renato	»	45,534	»
71.	Polidori Francesco	»	45,418	»
72.	Rigoni Vittorio	»	45,293	»
73.	Cella Sergio	»	45,000	»
74.	Sorio Marino	»	44,860	»
75.	Stevani Nerone	»	44,696	»
76.	Cristiani Eugenio	»	44,606	»
77.	Gastaldello Giovanni	»	44,584	»
78.	Graziano Pietro	»	44,401	»
79.	Ruperti Giovanni	»	44,324	»
80.	Varagnolo Pietro	punti	44,221	su 100
81.	Ronconi Gianfranco	»	44,170	»
82.	Passuello Antonio	»	44,045	»
83.	Purgato Giovanni	»	44,000	»
84.	Marchetto Fortunato	»	43,890	»
85.	De Logu Antonio	»	43,763	»
86.	Deganello Giovanni	»	43.550	»
87.	Maran Giuseppe	»	43,447	»
88.	Dal Santo Aldo	»	43,357	»
89.	Meggiolan Ugo	»	43,237	»
90.	Tresso Danilo	»	43,187	»
91.	Bombarda Walter	»	43.145	»
92.	Schenardi Emanuele	»	43,017	»
93.	Rossi Giovanni	»	43,005	»
94.	Sommacal Mario	»	42,957	»
95.	Galvan Cristiano	»	42,904	»
96.	Trevisan Giuseppe	»	42,802	»
97.	Pellizzari Carlo	»	42,684	»
98.	Cervato Ruggero	»	42,500	»
99.	Moretti Diego	»	42.461	»
100.	Corradini Luigi	»	42,318	»
101.	Zancito Egidio	»	42,114	»
102.	Bilancini Giuseppe	»	42,029	»
103.	Rossi Francesco	»	41,977	»
104.	Stocchero Gino	»	41,522	»
105.	Dosio Efisio	»	41,440	»
106.	Aloise Antonio	»	40,327	»
107.	Sartori Antonio	»	40,222	»
108.	Clerici Giuseppe	»	40,000	»
109.	Cortese Carmelo	»	39,410	»
110.	Camarri Enzo	»	39,240	»
111.	Giordano Bernardino	»	38,102	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e nei Comuni interessati.

Vicenza, addì 13 gennaio 1954

Il prefetto: PALUTAN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1952;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso ed approvata con decreto del 13 gennaio 1954;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le leggi 1° agosto 1921, n. 1312 e 3 maggio 1950, numero 375;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco segnate:

1) Baruchello Bruno: Bassano del Grappa;
2) Perinelli Mario: Vicenza;
3) Libondi Renato: Asiago;
4) Campesato Ottorino: Isola Vicentina;
5) Crestani Ezio: Sarcedo;
6) Ronco Aldo: Marostica;
7) Carli Arnaldo: Arcugnano;
8) Rodighiero Andrea: Mossano;
9) Rasia Bruno: Posina;
10) Fioretto Luigi: Monteviale;
11) Burul Ulmo: Conco;
12) Schenardi Eugenio: Calvene;
13) Tregnaghi Bruno: Foza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e nei Comuni interessati.

Vicenza, addì 14 gennaio 1954

Il prefetto: PALUTAN

(352)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.